



Ministero dell'Economia e delle Finanze

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

Trieste/Gorizia

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DI SEDE TERRITORIALE

Il giorno 01 del mese di agosto 2025, dalle ore 10:00 alle ore 11:30, in presenza presso la Sede di Trieste della RTS di Trieste/Gorizia ed in collegamento da remoto, giusta convocazione via PEC del 28 luglio 2025, si sono riunite la delegazione datoriale rappresentata dalla dott.ssa Stefania Pascolo-Direttore – e della dott.ssa Alessandra Marchettini in qualità di verbalizzante, la delegazione di parte sindacale composta dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e dai rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto FC vigente per definire i criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito a livello nazionale relativamente ai “criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare” (art. 7 co. 7 lett. o) del CCNL 2022-2024 sottoscritto il 27.01.2025), per il personale appartenente al Comparto Funzioni centrali in servizio presso la RTS di Trieste/Gorizia.

LE PARTI

Visto l’Accordo integrativo nazionale sottoscritto in via definitiva il giorno 6 febbraio 2025, concernente, tra le altre, l’orario flessibile (art. 3) e la pausa (art. 4), nonché la correlata Determinazione del Capo Dipartimento dell’amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi prot. 51302 del 12.05.2025, dopo presentazione del testo proposto e relativa discussione:

CONVENGONO LA SEGUENTE

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO TERRITORIALE

Articolo 1 – Orario flessibile

(cfr. articolo 3 dell’Accordo Nazionale del 06 febbraio 2025)

L’orario di lavoro giornaliero dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze è flessibile e consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.

La flessibilità in entrata è consentita dalle ore 7:30 alle ore 9:30.

La flessibilità in uscita permette la cessazione anticipata per un massimo di 1 ora rispetto al normale orario di lavoro.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, in un’ottica di maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata lavorativa.

Una diversa flessibilità giornaliera, può essere prevista per il personale di cui all’articolo 26, comma 4 del CCNL 2016-2018 (i dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari - L. 903/77, L. 104/92, d. lgs n. 151/2001, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’ufficio di appartenenza).

La flessibilità del presente articolo non si applica nelle giornate in cui è prevista la prestazione in modalità agile.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del CCNL 2016-2018, l’eventuale debito orario derivante dall’utilizzo dell’orario flessibile deve essere recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il Dirigente.

In relazione alle esigenze di servizio è individuato dalle 9:30 alle 13:00 l'arco temporale di compresenza, durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio.

Art. 2 Pausa

(cfr. articolo 4 dell'Accordo Nazionale del 06 febbraio 2025)

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti fino ad un massimo di un'ora al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

Non si ravvisa, per la RTS di Trieste/Gorizia, la presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.

La pausa è collocata nella fascia oraria 13:00-15:30.

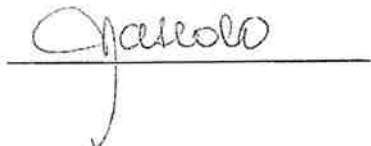
La suindicata flessibilità sulla durata della pausa pranzo di ulteriori trenta minuti è soggetta a recupero. Una diversa durata della pausa giornaliera, può essere prevista per il personale di cui all'articolo 26, comma 4 del CCNL 2016-2018 (i dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari - L. 903/77, L. 104/92, d. lgs n. 151/2001, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza).

Art. 3 - Disposizioni finali

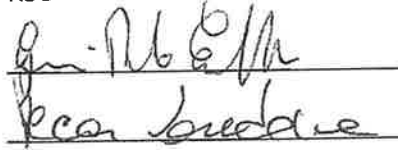
Il presente accordo ha efficacia dal 1° settembre 2025; da tale data sostituisce integralmente ogni altro accordo o ordine di servizio emesso in materia.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda agli accordi collettivi nazionali vigenti.

Il Direttore della RTS TS/GO



RSU



CISL FP



CONFSAL UNSA

NON FIRMATO

CONFINTESA FP



FLP

Assente